

Conferenza Stato – Regioni. Accordo per la formazione dei lavoratori – Dirigenti e preposti in materia di sicurezza

Nella seduta della Conferenza Stato - Regioni dello scorso 21 dicembre ha tagliato il nastro di arrivo anche l'Accordo per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il quale si disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti. Seppur in via facoltativa, le regole si applicano anche alla formazione dei componenti dell'impresa familiare, dei lavoratori autonomi, dei coltivatori diretti, dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, degli artigiani e dei piccoli commercianti. Restano esclusi i lavoratori stagionali.

La formazione contemplata nell'Accordo, come si legge nelle premesse dello stesso, non riguarda la formazione già prevista da altre disposizioni del T.u. 81/2008 o da altre norme, relative a mansioni o all'utilizzo di particolari attrezzature.

Docenti

Il requisito di idoneità richiesto per i docenti dei corsi di formazione ai lavoratori, sia che trattasi docenti interni o esterni all'azienda, è il possesso documentato di una esperienza di insegnamento o professionale nell'ambito della sicurezza e salute sul lavoro di almeno tre anni. Anche lo svolgimento dei compiti di RSPP per un periodo non inferiore ai tre anni è requisito di idoneità all'insegnamento in materia.

Requisiti minimi organizzativi

L'organizzazione dei corsi, sia interni che esterni all'azienda, deve sempre prevedere:

- la presenza di un soggetto formatore identificabile nel datore di lavoro
- l'individuazione di un responsabile del progetto formativo, individuabile nel docente
- l'indicazione dei docenti
- un numero di corsisti non superiore a 35
- l'esistenza del registro presenze
- l'obbligo minimo di frequenza pari al 90% delle monte ore di formazione
- l'indicazione dei contenuti del corso

Modalità dell'insegnamento e articolazione del percorso formativo

Le indicazioni fornite sulle metodologie didattiche privilegiano quelle che comportano la centralità del corsista. Quindi si richiede che accanto alle tradizionali lezioni frontali, vi siano esercitazioni e relative discussioni, lavori di gruppo, dimostrazioni pratiche e simulazioni. Naturalmente hanno trovato spazio anche le metodologie innovative come il ricorso linguaggi multimediali che consentono attraverso sistemi informatici la divulgazione dei contenuti formativi. Con i limiti indicati nell'Allegato 1 viene consentito l'utilizzo delle forme di apprendimento e-Learning.

Il percorso formativo per i lavoratori

L'Accordo prevede un percorso formativo articolato in due fasi. La prima fase, di Formazione Generale uguale ed obbligatoria per tutti i lavoratori di tutti i settori della attività economiche dedicata alla presentazione dei concetti generali con durata minima di 4 ore per tutti i settori in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Per i contenuti base si pensi a:

- concetti di rischio e danno;
- prevenzione e protezione;

- organizzazione della prevenzione aziendale;
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

C'è poi, una seconda fase di Formazione Specifica dove, invece, il corsista viene portato ad approfondire la trattazione sia dei rischi presenti nel settore di appartenenza dell'azienda che di quelli specifici presenti nel luogo di lavoro.

Gioco forza la durata minima della formazione specifica sarà correlata al livello di rischio determinato dalla classificazione dell'attività aziendale. Quindi, sarà di 4 ore la durata minima in quei settori classificati con classe di rischio basso; sarà di 8 ore nei settori con classe di rischio medio; e infine di 12 ore nei settori con classe di rischio alto.


La formazione aggiuntiva per i preposti

Accanto alla formazione dei lavoratori in generale l'Accordo disciplina anche la formazione dei cosiddetti preposti (normalmente i lavoratori con funzioni di controllo e coordinamento quali i capi reparto, i capi squadra ecc.. Trattasi per queste figure di una formazione aggiuntiva ed integrativa di quella generale e specifica prevista per i lavoratori. La durata minima di 8 ore va ad affrontare l'approfondimento di argomenti come:

- i soggetti, i compiti, gli obblighi, le responsabilità nel sistema di prevenzione aziendale;
- le relazioni tra i soggetti interni ed esterni al sistema di prevenzione;
- i fattori di rischio;
- le tecniche di comunicazione e sensibilizzazione a particolari categorie di lavoratori: neoassunti, somministrati, stranieri;
- la valutazione dei rischi aziendali;
- le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- la funzione di controllo sull'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- l'uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Anche per il preposto il percorso formativo, valido con frequenza minima superiore al 90% delle ore previste dalla formazione, si conclude con una prova di verifica a mezzo colloquio oppure con test.

La formazione sostitutiva dei dirigenti

Il comma 7 dell'art 37 del T.U. 81/2008 impone al datore di lavoro di assicurare al dirigente un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Mentre la formazione del preposto è considerata aggiuntiva a quella del lavoratore quella offerta al dirigente  da considerare sostitutiva di quella generale e specifica prevista per i lavoratori. Il percorso formativo delineato è strutturato in 4 moduli:

- giuridico - normativo
- gestione e organizzazione della sicurezza
- individuazione e valutazione dei rischi
- comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

La durata complessiva del corso per i dirigenti di almeno 16 ore. L'Azienda, anche per il tramite di accordi interni, può programmare la formazione del dirigente distribuendola su di un arco temporale di 12 mesi.

La verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite durante il corso sarà effettuata a mezzo di test, colloqui o prova scritta.

L'aggiornamento

Anche questo secondo Accordo del 21/12/2011 istituisce l'obbligatorietà dell'aggiornamento della formazione. Pertanto, lavoratori dirigenti e preposti nell'arco temporale di 5 anni devono partecipare ad un corso di aggiornamento della durata minima di 6 ore indipendentemente dalla classe di rischio in cui è collocata l'attività aziendale.